

STUDIO TECNICO
Geom. ALBERTO TURINI
MARINA di CAMPO (LI)

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0006160 del 06/05/2019
Class: 06-03



Marina di Campo, li 06.05.2019

SPETT. UFFICIO TECNICO del
Comune di Campo nell'Elba
P.za Dante Alighieri, 1
57034 – Marina di Campo (Li)

OGGETTO: Trasmissione proposta modifica concessione demaniale.

Richiedente: Rafanelli Roberto – Bar La Baracchina Arenile di Seccheto.

Con la presente, in allegato, si trasmette la documentazione relativa alla richiesta di modifica della concessione demaniale n. 27/2014 a seguito della presentazione di progetto di ristrutturazione con piccolo ampliamento del locale indicato in oggetto, danneggiato a seguito degli eventi meteo-marini del 29/10/2018.

Rimanendo a disposizione di porgono cordiali saluti.

IL TECNICO
Geom. ALBERTO TURINI

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

L'immobile oggetto della presente istanza è ubicato in Loc. Seccheto, precisamente all'interno dell'omonimo arenile e risulta censito presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno al Foglio 44 del Comune di Campo nell'Elba particella 1858 e 1859.

Attualmente l'immobile risulta in ristrutturazione per mezzo di SCIA del 02/04/2019 presentata dopo aver ottenuto la necessaria Autorizzazione Paesaggistica.

Il progetto prevede lo smontaggio di quanto esistente e la sua ricostruzione in opera, utilizzando solo ed esclusivamente il legno, come struttura portante, ma anche come tamponamento del locale. La nuova costruzione sarà realizzata con struttura portante in pali di Iroko affogati nell'arenile; sopra sarà realizzato un impalcato di legno lamellare, composto da 4 travi lamellari, sezione cm 22x30, e come orditura secondaria sempre dei travi in legno lamellare sezione cm 12x16 montati con incastro a coda di rondine. Sopra sarà posizionato uno scempiato di tavole da cm 4 e la finitura soprastante sarà con listoni di parquet sbiancato, spazzolato e oliato.

La nuova struttura bar avrà una SLP maggiore di 5,29 mq per permettere l'adeguamento igienico-funzionale dello stesso, infatti la nuova altezza interna sarà di ml 2,70 contro i 2,40 della precedente. Il nuovo locale avrà una SLP di mq 19,18 contro i 13,89 della precedente.

L'ampliamento della struttura verrà realizzato andando a occupare lo spazio esistente tra la struttura esistente e il marciapiede pubblico, senza riduzione dell'arenile.



La nuova tettoia esterna, così come la sottostante pedana, avrà una superficie coperta di mq 40,86 contro i 37,98 mq della precedente. L'aumento consiste nell'allineamento del lato ovest della pedana alla struttura che attualmente ha un disallineamento di cm 40.

A causa della nuova struttura portante del locale, lo stesso sarà rialzato rispetto al precedente di circa 30; ciò permetterà inoltre alla struttura di resistere meglio all'urto delle onde del mare.

Marina di Campo, li Maggio 2019



PROPOSTA MODIFICA CONCESSIONE DEMANIALE



Concessione Attuale		
Bar	mq	13,90
Ingresso	"	1,95
Tettoia	"	36,00
pedana	"	11,55
spiaggia	"	15,00
Tot. mq		78,40
Concessione rilasciata per mq 80		

Concessione Richiesta		
Bar	mq	22,12
Tettoia	"	38,31
pedana	"	11,55
spiaggia	"	15,00
scalino	"	1,98
Tot. mq		88,57

arrotondato a 89 mq

- Concessione Attuale
- Concessione Modificata





COMUNE DI C
Regione Toscana

AR



Provvedimento di Proroga n. 27 del 31.12.2014

rep. 535/B

OGGETTO: Proroga al 31.12.2020, della Concessione Demaniale marittima n. 9 del 02/04/2009 rep. 1900, di cui all'art. 1 comma 18 decreto legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010, e così come modificato dall'art. 34 duodecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012.

Con riferimento alla Concessione Demaniale Marittima in oggetto, con scadenza originaria al 31/12/2014, rilasciata al Sig. Rafanelli Roberto nato a Portoferraio (LI) il 06/05/1965 e residente a Campo nell'Elba (LI) in Loc. san Piero in Via del Cantone – C.F. RFNRRT65E06G912Y, in qualità di titolare, per l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 80,00 (ottanta,00) situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella spiaggia in Loc. Secchetto allo scopo di mantenere una baracca commerciale di mq. 15, una pedana in legno con tettoia in termocopertura per posa sedie e tavolini di mq 50 ed un arenile asservito per posa ombrelloni e sdraio di mq 15;

VISTA la nota prot. n. 19709 del 31.12.2014 con la quale il Concessionario ha manifestato la propria volontà di voler proseguire il rapporto concessorio, in scadenza o scaduto, ma vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 194 del 30/12/2009, fino al 31/12/2020, accedendo alla proroga ex lege come da dispositivo di cui all'Art. 34 duodecies del Decreto Legge n. 179 del 2012 (c.d. "Decreto Sviluppo), convertito con modificazione dalla Legge 221 del 2012;

VISTO l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con L. n. 25 del 26 febbraio 2010, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che stabilisce: *"nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020"*;

VISTA l'art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che ha apportato ulteriori modifiche alla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 estendendo l'ambito di applicazione anche alle concessioni relative ai beni lacuali e fluviali dello stesso tipo, a quelle sportive, agli approdi e ai punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 494/1993, come precisato anche dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 25/05/2009, definisce le concessioni turistico – ricreative ricomprendendo in tale categoria le seguenti attività economiche:

1. *"gestione di stabilimenti balneari;*
2. *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
3. *noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
4. *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
5. *esercizi commerciali;*
6. *servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione"*;

VISTA la circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. M-TRA/PORTI/6105 class. A.2.50 del 06/05/2010;

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – direzione generale dei Porti, n. 57 prot. N M-TRA/PORTI/586 del 15/01/2013, che ha fornito indicazioni operative

PRESO ATTO della nota della Regione Toscana, Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze – Area di Coordinamento "Turismo, commercio e terziario", prot. AOO-GRT 134953/M.60.60 del 21.05.2013;

RILEVATO che, nel caso concreto, sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio della proroga;

RILEVATO che, nel caso concreto, dalla prima verifica, risulta il possesso dei requisiti utili per il riconoscimento del beneficio disposto dalla normativa sopra citata;

PRECISATO inoltre che:

- in ogni caso grava sul beneficiario del provvedimento l'obbligo di far fronte a tutti gli oneri che discendono dall'atto emesso e dalla conseguente qualifica di concessionario del bene pubblico;
 - come da Circolare del ministero dei Trasporti del 15.10.2013 tra essi è compreso anche quello dell'adempimento dell'imposta del registro;
 - resta salva la facoltà di revocare, nei casi previsti dell'art. 42 del Codice della Navigazione, la presente concessione in tutto o in parte, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta nei casi previsti dalla Legge;
 - potrà essere dichiarata la decadenza del concessionario nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, e salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali nelle quali il concessionario fosse incorso;
 - nei predetti casi di revoca e decadenza il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area scoperta, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare la stessa nel pristino stato. In caso di inadempienza si procederà a terminare degli artt. 54 e 84 Cod. Nav.; fermo restando quanto disposto dall'art. 49 del Cod. Nav. e 31 del Reg. Nav. Mar., tutte le opere costruite dal concessionario con l'autorizzazione dell'autorità concedente e non facilmente rinnovabili restano parimenti acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione di ordinare la demolizione delle predette opere e la rimessa in pristino dell'area.
- per l'esercizio della presente proroga dovranno essere osservate tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia;

Con salvezza delle riserve sopra espresse, si stabilisce che la Concessione Demaniale Marittima in oggetto, con scadenza originaria al 31/12/2014, rilasciata al Sig. Rafanelli Roberto nato a Portoferraio (LI) il 06/05/1965 e residente a Campo nell'Elba (LI) in Loc. san Piero in Via del Cantone - C.F. RFNRRT65E06G912Y, in qualità di titolare, per l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 80,00 (ottanta,00) situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella spiaggia in Loc. Seccheto allo scopo di mantenere una baracca commerciale di mq. 15, una pedana in legno con tettoia in termocopertura per posa sedie e tavolini di mq 50 ed un arenile asservito per posa ombrelloni e sdraio di mq 15

deve intendersi PROROGATA al 31.12.2020;

In corrispettivo della presente concessione e salvo conguaglio, il canone annuo calcolato per l'anno 2014 è di € 359,27 e canone totale pari ad € 2.155,62 determinato in via provvisoria in attesa della classificazione del territorio regionale di cui all'art. 6 del D.M. 5 agosto 1998 n. 342, ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n. 494, nonché del citato D.M. 5 agosto 1998, n. 342 e della circolare n. 77 in data 17 dicembre 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, soggetto da aggiornamento annuale, da versare con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 237;

L'atto andrà registrato, e i concessionari prorogati dovranno provvedere a proprie spese a:

- a versare l'imposta di registro pari ad € 200,00, per il nuovo periodo di validità della concessione, con invio dell'attestazione al Comune di Campo nell'Elba, a pena di inefficacia dell'atto;
- all'adeguamento delle cauzioni presentate, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, sia negli importi che nella loro durata, alla nuova scadenza dei titoli di concessione;

La proroga contenuta nel presente provvedimento è comunque subordinata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di istanza di proroga, con la sua decadenza di diritto nel caso di accertamento di mendaci dichiarazioni o condizioni di impossibilità al possesso del titolo di concessione perché in contrasto con norme legislative.

Marina di Campo, il 31.12.2014

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Alessandro Schezzini

